

## Regione Piemonte Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1

### Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento <sup>(1)</sup>.

Publicata nel B.U. Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

#### Parte I

#### Titolo III

#### Metodi e strumenti della programmazione

#### Art. 15. Sistema informativo dei servizi sociali.

1. Il Sistema informativo dei servizi sociali (SISS) risponde alle esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e della valutazione delle politiche sociali ed è strumento di conoscenza a disposizione di tutti i soggetti degli interventi sociali di cui al titolo II.
2. La Giunta regionale, al fine di realizzare la rete unica per le pubbliche amministrazioni, individua linee guida e modelli organizzativi del SISS attraverso l'identificazione dei seguenti criteri:
  - a) raccordo e integrazione delle informazioni relative ai servizi sociali con quelle di altri settori regionali e di altri settori di servizi;
  - b) adeguamento del sistema informativo socio-assistenziale regionale e compatibilità con i sistemi informativi di altri enti locali;
  - c) raccordo con il livello nazionale e con altre regioni;
  - d) coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti dalle province e delle relative elaborazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b);
  - e) definizione di protocolli per il raccordo e lo scambio di dati tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Con il medesimo provvedimento sono individuate le modalità di concessione di contributi agli enti di cui al comma 2 per la realizzazione del sistema informativo.

---

(1) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 10 dicembre 2007, n. 23, la Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati e gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi che consistono, fra l'altro, nella tutela delle donne, anche mediante i centri antiviolenza inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla presente legge. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 14 giugno 2004, n. 30-12746*, la *Det. 17 giugno 2004, n. 65*, la *Delib.G.R. 3 agosto 2004, n. 47-3230*, la *Det. 21 settembre 2004, n. 236*, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2005, n. 25-14837*, la *Det. 11 aprile 2005, n. 78*, la *Delib.G.R. 1° agosto 2005, n. 33-626*, la *Delib.G.R. 11 settembre 2006, n. 30-3773*, la *Delib.G.R. 18 settembre 2006, n. 69-3862* e la *Det. 28 settembre 2006, n. 302*. Con *Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 57-6921* sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi regionali, ai sensi della presente delibera. Vedi, anche, la *Det. 20 settembre 2007, n. 335*, la *Delib.G.R. 12 novembre 2007, n. 70-7439* e con *Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 101-12022*.